



UNIVERSITÀ DI PARMA

MODELLO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS.39/2013

Il sottoscritto, QUINDIO BUSIOLATI nato a PARMA il 10/11/1956
Cod. Fisc. _____ con riferimento all'incarico di
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

dell'Università degli Studi di Parma, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto previsto dall'art. 20 c. 5 D.Lgs. 39/2013;

DICHIARA

➤ **Con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 D.Lgs.39/2013**

di non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Parma;

di essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Parma (*specificare per ogni incarico e/o carica la denominazione dell'Ente, il tipo di incarico/carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di eventuale cessazione*):

di non svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Università degli Studi di Parma;

di svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Università degli Studi di Parma (*dettagliare tipologia di attività e contratto sulla base del quale essa è svolta*):

➤ **Con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.12 D.Lgs. 39/2013**

di non rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 12, c.2 D. Lgs. 39/2013;

di rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 12, c.2 D. Lgs. 39/2013 (*specificare il tipo di carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di eventuale cessazione*):

Il sottoscritto dichiara altresì che non sussiste alcuna causa di inconferibilità di cui all'art. 3 D. Lgs. 39/2013 derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro II cod. pen. pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato (è equiparata alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444c.p.p.).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Parma, 07/08/2021

In fede

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n.39/2013

Art. 3 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 9 "Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali"

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che